



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 89

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: A.S. n. 1578 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 87 del 18.9.2025 si trasmette per opportuna conoscenza il parere favorevole con osservazioni (all.n.1) approvato, nella seduta in sede consultiva del 24.9.25, dalla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica sul disegno di legge n. 1578, che recepisce la proposta formulata da questa Federazione nell'audizione del 16.9.2025.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli



FILIPPO
ANELLI
24.09.2025
15:33:35
GMT+01:00

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

Legislatura 19^a - 10^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 335 del 24/09/2025

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1578

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 7, la revisione di cui al comma 1, pur nella salvaguardia della concorrenza, deve tener conto in modo prioritario delle seguenti esigenze:

garantire la continuità assistenziale, articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, adottando procedure ad evidenza pubblica differenziate che valorizzino investimenti effettuati e competenze ed esperienze consolidate ai fini della valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali;

prevedere che la periodicità delle procedure di individuazione dei contraenti e, conseguentemente, il periodo coperto dal successivo affidamento contrattuale coincida con una programmazione almeno triennale quale condizione necessaria per rendere possibile il rilevante investimento richiesto per la produzione di prestazioni di qualità e per garantire la continuità assistenziale, la capacità programmatoria delle strutture nel medio periodo e l'ammortamento del predetto investimento;

applicare e rispettare le clausole contrattuali di tutela della forza lavoro e le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

effettuare un costante monitoraggio dell'appropriatezza delle prestazioni erogate nel pubblico e nel privato.

Con riferimento all'articolo 9, nel fare salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni, occorre dare espressamente atto che per le società tra professionisti sanitari la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve essere determinata in relazione al numero dei soci professionisti e non alla partecipazione degli stessi al capitale sociale.